

DELIBERA 786/2016/R/EEL

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha pubblicato lo scorso 22 dicembre 2016 il provvedimento 786/2016/R/eel dal titolo "Tempistiche per l'applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo". Il documento integrale relativo alla Delibera 786/2016/R/eel è consultabile sul sito dell'AEEGSI all'indirizzo : <http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/786-16.htm>

Il documento definisce le modalità e le tempistiche:

- per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla nuova edizione della norma CEI 0-21, relativamente agli **impianti di produzione da connettere in bassa tensione**;
- per l'effettuazione delle **verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia (SPI)** ai sensi della Variante V2 alla norma CEI 0-16 e della nuova edizione della norma CEI 0-21.

Disposizioni della nuova edizione della norma CEI 0-21

Per gli impianti di produzione da connettere in bassa tensione, le disposizioni riguardano:

- gli impianti di produzione di **potenza nominale inferiore a 1kW**;
- le **dichiarazioni di conformità** relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e ai sistemi di accumulo.

Le stesse troveranno applicazione per tutte le richieste di connessione in bassa tensione, inoltrate ai sensi del TICA, a partire dal **1 luglio 2017**.

Sarà comunque possibile fino al 30 giugno 2017, su precisa istanza del richiedente, inoltrare a C.E.I.S richieste di connessione di impianti di produzione di potenza nominale inferiore a 1kW e trasmettere per gli inverter, i sistemi di protezione di interfaccia e i sistemi di accumulo, dichiarazioni di conformità già allineate con le disposizioni previste nella nuova edizione della norma CEI 0-21.

Verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia

Per quanto riguarda l'effettuazione delle verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia mediante cassetta prova relè, la delibera 786/2016/R/eel stabilisce che esse sono obbligatorie:

- per tutti gli impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, **per i sistemi di protezione di interfaccia**;
- per tutti gli impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, **per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo esterno (relè di protezione esterno)**.

Le prime verifiche, successive alla data di entrata in vigore della delibera 786/2016/R/eel, dovranno essere effettuate con tempistiche diverse a seconda dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, come riassunto nella tabella seguente:

impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio	le prime verifiche successive all'entrata in vigore della delibera 786/16 vanno effettuate entro l'ULTIMA data tra		
da 1 agosto 2016	entro 5 anni dall'entrata in esercizio		
da 1 luglio 2012 a 31 luglio 2016	entro 5 anni dall'entrata in esercizio	31 marzo 2018	5 anni dalla precedente verifica documentata prima del 22 dicembre 2016
da 1 gennaio 2010 a 30 giugno 2012		31 dicembre 2017	5 anni dalla precedente verifica documentata prima del 22 dicembre 2016
fino al 31 dicembre 2009		30 settembre 2017	5 anni dalla precedente verifica documentata prima del 22 dicembre 2016

Qualora l'impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotato di più sistemi di interfaccia e/o con diverse date di entrata in esercizio, ai fini degli obblighi riguardanti l'effettuazione delle verifiche periodiche si fa riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell'impianto di produzione per la verifica di tutti i sistemi di protezione di interfaccia.

La delibera stabilisce che il produttore, il cui impianto rientra nei requisiti sopra esposti, è tenuto ad inviare la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove al gestore di rete sulla cui rete di distribuzione risulta connesso l'impianto di produzione.

Sarà cura del CEIS inviare a tutti i soggetti interessati un'informativa riportante le disposizioni previste dalla delibera 786/2016/R/eel, con particolare riferimento alle verifiche periodiche con cassetta prova relè dei sistemi di protezione di interfaccia e le modalità e tempistiche per adempiere agli obblighi riportati nel provvedimento.

Nel caso di mancato invio della documentazione relativa alle verifiche, CEIS, nel corso del mese successivo alla scadenza prevista, invierà ai soggetti interessati un sollecito per l'effettuazione delle medesime.

Si ricorda che, qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento di tale sollecito, CEIS lo comunicherà al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il quale provvederà a sospendere l'erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti. Ad incentivi sospesi, il mancato invio della documentazione attestante l'effettuazione delle verifiche, potrà portare alla sospensione del servizio di connessione.